

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1616-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE FRANZA)

Comunicata alla Presidenza il 3 marzo 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modificazione dell'articolo 61 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
relativa alla cessazione dalla categoria di complemento per gli
ufficiali delle Forze armate

d'iniziativa del deputato CACCIA

(V. Stampato Camera n. 2693)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera
dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 dicembre 1985*

ONOREVOLI SENATORI. — In base alla legge n. 113 del 1954 l'ufficiale di complemento cessa di appartenere a tale categoria ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i limiti di età stabiliti dalla tabella n. 4 allegata alla citata legge.

Con il disegno di legge in esame si viene a modificare, con effetto retroattivo, la predetta tabella relativa all'età degli ufficiali di complemento per il passaggio nella categoria della riserva, innalzando sensibilmente il limite di età che passa (per l'Esercito) da 38 a 45 anni per gli ufficiali subalterni, da 45 a 47 anni per i capitani e da 50 a 52 anni per gli ufficiali superiori; e, per l'Arma dei carabinieri ed i servizi, da 40 a 45 anni per gli ufficiali subalterni, da 47 a 48 anni per i capitani e da 52 a 54 anni per gli ufficiali superiori. I limiti di età previsti nella tabella per la Marina e per l'Aeronautica rimangono invariati.

Come già ricordato, al compimento dei nuovi limiti di età gli ufficiali considerati passano nella categoria della riserva di complemento, assumendo conseguentemente eventuali obblighi di servizio solo in tempo di guerra. I predetti ufficiali cessano di appartenere a tale categoria e sono collocati in congedo assoluto quando raggiungono 65 anni, se ufficiali superiori, e 62 anni, se ufficiali inferiori.

La nuova tabella di cui all'articolo 1 si applica — come stabilisce il successivo articolo 2 del disegno di legge — a partire dalla data

di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113.

La Commissione non ha ritenuto di uniformarsi al parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, favorevole subordinatamente alla soppressione del predetto articolo 2, e rimette pertanto alla valutazione dell'Assemblea ogni determinazione in proposito, sottolineando peraltro che la previsione di una efficacia retroattiva del tipo di quella stabilita nel citato articolo 2 del disegno di legge potrebbe essere oggetto di contestazione soltanto sotto il profilo di una eventuale inopportunità, ma non già, certo, sotto quello della legittimità, non sembrando, infatti, che tale disposizione violi principi costituzionali o generali dell'ordinamento giuridico.

Vi è infine da rilevare che la tabella di cui all'articolo 1 contiene, in corrispondenza della voce « Marina », un errore materiale: la dizione adoperata « Corpo equipaggi militari marittimi » risulta infatti errata dal momento che, per effetto dell'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono stati soppressi tali ruoli ed in loro vece è stato istituito il ruolo del « Corpo unico degli specialisti della Marina militare ».

Mentre la Commissione, pertanto, si riserva di presentare un emendamento volto ad un coordinamento fra testo trasmesso e normativa vigente, in adempimento del mandato ricevuto il relatore chiede che il Senato approvi il presente disegno di legge.

FRANZA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore PAGANI Maurizio)

5 febbraio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che sia soppresso l'articolo 2: detta disposizione introduce, inammissibilmente, una disciplina retroattiva (per quanto attiene alla efficacia temporale della nuova tabella di cui al precedente articolo 1) con intuibili effetti sulla posizione giuridica ed economica degli ufficiali in questione.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

28 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella n. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituita dalla seguente:

Età degli ufficiali di complemento per il passaggio dalla categoria di complemento a quella della riserva di complemento

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo o servizio	Gradi	Età	Note
ESERCITO . . .	Armi (ad eccezione dei carabinieri)	Subalterni	45	—
		Capitani	47	—
		Ufficiali superiori	52	—
	Carabinieri e Servizi	Subalterni	45	—
		Capitani	48	—
		Ufficiali superiori	54	—
MARINA . . .	Tutti (escluso il Corpo equipaggi militari marittimi)	Ufficiali inferiori	50	—
		Ufficiali superiori	55	—
	Corpo equipaggi militari marittimi	Tutti	58	—
AERONAUTICA .	Ruolo naviganti	Ufficiali inferiori	45	Soltanto per gli ufficiali che si trovano nelle condizioni previste dalla seconda parte del quarto comma dell'articolo 61
		Ufficiali superiori	52	
	Tutti gli altri ruoli	Ufficiali inferiori	50	—
		Ufficiali superiori	55	—

Art. 2.

La tabella di cui al precedente articolo 1 si applica a partire dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, gli ufficiali della riserva di complemento o in congedo assoluto possono chiedere la revisione della propria posizione di stato agli effetti dell'avanzamento.